

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MASSIMO CARATELLI

Seduta del 13/03/2026

FATTO

Parte attrice, a seguito del sinistro che ha coinvolto il veicolo oggetto di leasing, contesta la condotta dell'intermediario. In particolare, secondo la ricostruzione offerta, l'istante – in data 10 gennaio 2025 – rimaneva coinvolto in un sinistro, imputabile in via esclusiva alla controparte. La compagnia assicurativa quantificava il danno in euro 8.923,46, importo inferiore rispetto al preventivo di riparazione formulato dal centro autorizzato, pari a euro 12.903,88. La banca resistente subordinava, tuttavia, la gestione della pratica a condizioni ritenute particolarmente gravose, quali l'anticipazione integrale del costo della riparazione con successiva presentazione di fattura quietanzata ovvero la cessione del credito, circostanze che – secondo la prospettazione attorea – rendevano di fatto impossibile procedere alla riparazione del veicolo. Ne derivava l'impossibilità per il ricorrente di fruire del bene, pur permanendo l'obbligo di corrispondere i canoni di leasing. In data 23 settembre 2025, la compagnia assicurativa provvedeva a liquidare direttamente alla banca resistente la somma di euro 4.315,00, lasciando l'istante privo di un effettivo ristoro. Parte attrice ritiene che tale condotta integri un abuso della discrezionalità contrattuale, con violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1375 c.c. e 117 del TUB, determinando un significativo e ingiustificato squilibrio a danno del consumatore. Tanto premesso, il ricorrente chiede che l'Arbitro disponga la restituzione in suo favore delle somme incassate dalla banca, pari a euro 4.315,00, ovvero la loro imputazione in compensazione sui canoni di leasing; accerti la non conformità della condotta dell'intermediario ai principi di correttezza, buona fede

e trasparenza; condanni la convenuta al risarcimento dei danni derivanti dalla gestione della pratica, quantificati nei canoni corrisposti dal gennaio 2025 fino al ripristino del veicolo; dichiarare che l'eventuale differenza tra l'importo liquidato dalla compagnia assicurativa e il costo di riparazione non possa essere posta a carico del ricorrente; e, infine, ponga a carico della resistente la rifusione del contributo di euro 20,00 versato per il presente ricorso.

Con le controdeduzioni, parte convenuta rappresenta che – in data 20 settembre 2022 – il ricorrente sottoscriveva il contratto di locazione finanziaria n. ***32, avente ad oggetto un autoveicolo di marca “T***”, impegnandosi al pagamento di n. 48 rate mensili, con previsione di un prezzo di opzione finale di acquisto pari a euro 28.573,69 (oltre IVA). Contestualmente, veniva stipulata la polizza assicurativa n. ***39, con vincolo in favore della banca concedente, ai sensi dell’art. 12 delle condizioni generali di contratto. In data 10 gennaio 2025, il proponente, alla guida del veicolo oggetto del leasing, rimaneva coinvolto in un sinistro stradale, regolarmente denunciato alla compagnia assicurativa. Il veicolo veniva successivamente periziato e – in data 14 febbraio 2025 – veniva emesso un preventivo di riparazione da parte di una carrozzeria autorizzata “T***”. La banca evidenzia che, secondo la propria procedura interna per la gestione dei sinistri su beni targati oggetto di leasing, l’indennizzo assicurativo viene inizialmente incassato dall’istituto, il quale – una volta ricevuto il pagamento – informa il cliente e richiede la trasmissione di una dichiarazione di accettazione del risarcimento a saldo del sinistro, della fattura o della conferma di avvenuta riparazione del veicolo, nonché delle coordinate bancarie dell’avente diritto. All’esito delle verifiche, e in assenza di pendenze, l’intermediario procede alla restituzione delle somme. Tale procedura veniva più volte resa nota all’odierno ricorrente, come da corrispondenza allegata. Ciò posto, la convenuta eccepisce, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per difetto di competenza per materia dell’ABF, rilevando che talune domande attengono alla quantificazione del danno e alla ripartizione della differenza tra l’indennizzo assicurativo e il costo di riparazione, profili che esulerebbero dall’ambito di cognizione dell’Arbitro. Nel merito, sostiene l’infondatezza del ricorso, richiamando quanto previsto dall’art. 12 delle condizioni generali di contratto e sottolineando che la polizza assicurativa è vincolata in favore della banca, legittimata, pertanto, a ricevere l’indennizzo. L’intermediario precisa, inoltre, di non aver mai negato tout court la possibilità per il cliente di ottenere direttamente le somme liquidate dall’assicurazione, bensì ha esclusivamente richiesto documentazione aggiuntiva rispetto al mero preventivo di riparazione, come da procedura. Quanto alla domanda volta a ottenere il versamento delle somme incassate dall’assicurazione, la banca chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo già posto in essere le attività necessarie per procedere al rimborso in favore del cliente. Con riferimento, infine, alla richiesta risarcitoria, ne contesta la fondatezza, rilevando l’assenza di prova circa l’esistenza di un danno direttamente riconducibile alla propria condotta.

In sede di repliche, il ricorrente precisa che il ricorso non riguarda la quantificazione dei danni, bensì la condotta della banca nella gestione dell’indennizzo ricevuto. Rileva, al contempo, il proponente che la banca pretende la produzione di una *“fattura di riparazione già pagata”* come condizione per restituire l’indennizzo. Tale richiesta configura una condizione impossibile ex art. 1355 c.c., in quanto per avere la fattura occorre aver effettuato la riparazione al costo di euro 12.903,88, di cui 8.588,00 a carico di parte attrice. L’intermediario propone, in alternativa, la cessione del credito, pretendendo però che il ricorrente paghi la differenza di euro 8.588,00. Tale richiesta è economicamente insostenibile, vessatoria e squilibrata ai danni dell’istante.

Con le controrepliche, la banca preliminarmente richiama il contenuto delle controdeduzioni, sia con riferimento all'eccezione preliminare di incompetenza dell'ABF, sia con riferimento al merito della questione. Aggiunge che il mancato riscontro, da parte del cliente, alle comunicazioni trasmesse dall'intermediario a mezzo PEC, rispettivamente in data 3 e 17 ottobre u.s., è contegno ostativo alla corresponsione dell'indennizzo percepito dall'assicurazione. Ribadisce la piena disponibilità a procedere quanto prima con il rimborso della somma ricevuta dalla compagnia assicurativa in data 29 settembre 2025. Osserva che il fatto che la banca preveda la fattura quietanzata, quale condizione per il risarcimento diretto in favore del cliente, non appare affatto una condizione impossibile o vessatoria come affermato dal ricorrente. La prassi ordinariamente seguita dall'istituto di credito in casi analoghi prevede che l'incasso dell'indennizzo assicurativo venga in un primo momento effettuato dalla banca, la quale – solo dopo aver incassato l'importo – avvisa il titolare del contratto di aver ricevuto il pagamento dell'assicurazione, chiedendo di trasmettere una dichiarazione di accettazione del risarcimento assicurativo a saldo del sinistro, copia della fattura o conferma di riparazione del veicolo e le coordinate bancarie dell'avente diritto al rimborso.

DIRITTO

Ebbene, con riguardo a contratti quale quello di leasing, il limite della competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario è rappresentato dalle questioni relative ai "*vizi del bene*" fornito, anche sotto il profilo del loro accertamento (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 8628/2024), come nel caso in esame. Ne segue l'incompetenza per materia di questo Arbitro e la conseguente inammissibilità dell'istanza legata alla quantificazione dei danni riscontrati sul bene per effetto del sinistro e volta a dichiarare che nessuna differenza di costo tra la liquidazione della compagnia assicurativa e il preventivo possa essere posta a carico del ricorrente.

Le ulteriori istanze presentate attengono, invece, alla valutazione della condotta dell'intermediario e, in particolare, alla legittimità di alcune clausole del contratto di leasing. Con riferimento a tali profili, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per l'esame nel merito.

In dettaglio, le parti stipulavano un contratto di leasing avente ad oggetto il godimento di un'autovettura, con contestuale sottoscrizione di una polizza assicurativa vincolata in favore della concedente. Il veicolo veniva successivamente coinvolto in un sinistro.

L'indennizzo assicurativo veniva incassato dalla banca in virtù dell'appendice di vincolo apposta alla polizza, in conformità a quanto previsto dal contratto di leasing. La banca comunicava quindi al ricorrente le condizioni necessarie per procedere al rimborso delle somme, richiedendo, tra l'altro, la produzione della fattura di riparazione del veicolo.

Tali richieste trovano giustificazione, secondo la prospettazione della convenuta, nell'interesse della stessa, quale proprietaria del bene, a garantire l'effettiva riparazione del veicolo e il pagamento delle relative spese.

Il Collegio osserva che tali condizioni trovano fondamento nell'art. 12.6 del contratto di leasing, il quale pone a carico dell'utilizzatore i costi dei danni derivanti dalla detenzione e dalla circolazione del bene non coperti, per qualsiasi ragione, dall'indennizzo assicurativo.

Sul punto, come noto, la giurisprudenza di legittimità esclude la natura vessatoria di clausole di tal genere, anche quando pongano a carico dell'utilizzatore il rischio connesso alla perdita, totale o parziale, del bene oggetto del contratto.

Alla luce di tali elementi e della documentazione in atti, non emergendo profili di responsabilità imputabili alla convenuta, le ulteriori domande di parte attrice non possono trovare accoglimento. In relazione a quanto precede, il ricorso non può, pertanto, essere accolto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE